



Numero FAQ – 16-038

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 16-15 Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [2.4.3](#)

Tema: Lunghezza massima della via di fuga nel caso di due vie di fuga verticali distanti l'una dall'altra

Data della decisione: 20.03.2018

Domanda:

Se le vie di fuga conducono, secondo la cifra 2.4.3 'Lunghezza complessiva delle vie di fuga', ad almeno due vie di fuga verticali distanti l'una dall'altra, la lunghezza complessiva della via di fuga non può superare i 50 m. Questi requisiti valgono anche per la seconda via di fuga oppure è ammesso qui superare i 50 m? Se sì, fino a quale lunghezza complessiva?

Confronta anche 16-15, appendice alla cifra 2.4.3 e 2.4.4:




Illustrazione 1: ritaglio DA-AICAA con note

Il tragitto della seconda direzione di fuga, dai locali contrassegnati in rosso, risp. della freccia rossa indicata, supera palesemente la lunghezza di 50 m fino alla seconda via di fuga verticale.

Risposta della CPPA:

Se le vie di fuga conducono, da un locale / da un'unità di destinazione d'uso con una sola uscita, ad almeno due vie di fuga verticali oppure uscite, distanti l'una dall'altra, la lunghezza della via di fuga non può superare nel locale / unità di destinazione d'uso i 35 m e la



lunghezza complessiva della via di fuga più breve non può superare i 50 m. L'autorità della protezione antincendio decide, in merito all'oggetto, sulla lunghezza complessiva massima possibile della via di fuga più lunga.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica